CAMERA DEI DEPUTATI N. 2448-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ARCAINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 dicembre 1951 (*Stampato n. 1938*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 dicembre 1951

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951

Presentata alla Presidenza il 7 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sul quale siete chiamati a deliberare mira ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa il 21 aprile 1951.

Detta Convenzione è sostanzialmente la rinnovazione di analoga Convenzione decennale scaduta il 30 dicembre 1950.

Essa fissa e regola i rapporti tra le Parti contraenti nel settore monetario, su di uno schema che l'esperienza ha collaudato idoneo ed efficiente.

L'unica variante contenuta nella nuova Convenzione rispetto a quella scaduta riguarda l'ammontare massimo delle monete *diverse dall'oro* che lo Stato della Città del Vaticano, può annualmente ed esclusivamente coniare presso la Zecca italiana. Tale

limite, fissato a cinquanta milioni di lire per ogni anno, mentre la Convenzione scaduta lo stabiliva a un milione di lire per ogni anno, è ben giustificato dalla mutata situazione monetaria. Nella nuova Convenzione inoltre è stabilito che il numero dei pezzi monetari non sia superiore a dieci milioni per anno.

In Sede Vacante, l'importo delle monete da coniare può essere aumentato in guisa da non eccedere, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, l'importo di 75.000.000 di lire italiane e, comunque, per non oltre 15.000.000 di pezzi.

Le monete vaticane, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto riguarda il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

La vostra Commissione si propone l'approvazione del disegno di legge.

ARCAINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1° gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.